

**COMUNICAZIONE ANNUALE DEI LAVORI USURANTI
ENTRO IL 31 MARZO 2015
(DECRETO LEGISLATIVO N.67 DEL 21/04/2011)**

A decorrere dalle attività svolte dall'anno 2011, ed entro il 31 marzo di ogni anno i datori di lavoro sono tenuti ad inviare la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento all'anno precedente (2014).

Gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, infatti, hanno diritto di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento e, con riguardo a questi lavori, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro e agli Istituti previdenziali competenti (indicazione del numero delle giornate).

Sarà successivamente cura del Ministero del lavoro mettere a disposizione delle Direzioni territoriali del lavoro o delle Sedi previdenziali, competenti per territorio, le comunicazioni ricevute dai datori di lavoro (o dagli altri soggetti abilitati ad agire in loro nome e per conto).

Obblighi del datore di lavoro

Ulteriori obblighi in capo al datore di lavoro prevedono che lo stesso debba rendere disponibile per il lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, la documentazione utile per poter presentare la domanda di accesso al beneficio del trattamento pensionistico anticipato. Condizione necessaria è che tali documenti risalgano all'epoca in cui sono state svolte le attività usuranti, nonché riportare, salvo i casi di comprovata impossibilità, la dichiarazione di conformità all'originale rilasciata dal datore di lavoro o da chi ne detiene in modo stabile la documentazione in originale, accompagnata da copia di un documento valido di identità del dichiarante.

Si ricorda per completezza di informazione che i lavoratori che intendono presentare domanda di prestazione pensionistica anticipata, dovranno presentare tutti i documenti utili alla competente struttura territoriale dell'Istituto entro il 1° marzo dell'anno di perfezionamento dei requisiti agevolati.

Per adempiere all'obbligo è necessario accreditarsi al sistema e compilare *online* il **modello LAV_US** reperibile sul portale www.cliclavoro.gov.it, il quale mette a disposizione anche una guida sintetica alla compilazione.

L'elenco della attività particolarmente faticose e pesanti oggetto di comunicazione riguardano:

- lavori particolarmente usuranti (art.2, D.M. Lavoro 19 maggio 1999), come:
 - lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
 - lavori in cassoni ad aria compressa;
 - lavori svolti dai palombari;
 - lavori ad alte temperature;
 - lavorazione del vetro cavo;
 - lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
 - lavori di asportazione dell'amianto;

Aderente a:

- lavori notturni (art.1, D.Lgs. n.66/03);
- lavorazioni svolte da addetti alla c.d. linea catena (art.1, co.1, lett.c), D.Lgs. n.67/11 ed elencate nell'allegato 1 dello stesso decreto):
 - prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
 - lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti etc;
 - macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
 - costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
 - apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
 - elettrodomestici;
 - altri strumenti e apparecchi;
 - confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori etc;
 - confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;
- conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (art.1, co.1, lett.d), D.Lgs. n.67/11).

Sanzioni

In caso di omissione delle precedenti comunicazioni obbligatorie, è prevista la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro, con possibilità di applicare alla stessa quanto previsto dall'art. 13, comma 2 e ss., D.Lgs. n. 124/2004.

*Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all'Ufficio **Relazioni Industriali e Sindacali** di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076 – Fax. 030 23076160 – sindacale@apindustria.bs.it.*

Brescia, 12 marzo 2015